Fornitura di strumentazione telecontrollo Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - I4.2_132 Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto Codice CUP: C48B22000070002	Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	secam MULTIUTILITY COMPANY Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

SCHEMA di CONTRATTO n.

TRA

Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A.

("SECAM")

E

[●]

(L'"OPERATORE ECONOMICO")

INDICE

ARTICOLO 1 – PREMESSE – DOCUMENTI CONTRATTUALI – INTERPRETAZIONE

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

ARTICOLO 3 – OGGETTO

ARTICOLO 4 – DURATA DEL CONTRATTO

ARTICOLO 5 – CORRISPETTIVI

ARTICOLO 6 – REVISIONE DEI PREZZI

ARTICOLO 7 – VERIFICHE DELLA FORNITURA

ARTICOLO 8 – CONSEGNA DELLA FORNITURA E RESI

ARTICOLO 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ARTICOLO 10 – OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

ARTICOLO 11 – CODICE ETICO E M.O.G.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO E OBBLIGHI DI RESPONSABILITA' SOCIALE

ARTICOLO 13 – PENALI

ARTICOLO 14 – GARANZIA DEFINITIVA

ARTICOLO 15 – RISOLUZIONE

ARTICOLO 16 – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

ARTICOLO 17 – RECESSO

ARTICOLO 18 – RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

ARTICOLO 19 – SUBAPPALTO

ARTICOLO 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

ARTICOLO 21– MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

ARTICOLO 22 – PROPRIETA' DELLA FORNITURA

ARTICOLO 23 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

ARTICOLO 24 – REFERENTI DEL FORNITORE

ARTICOLO 25 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 26 – TRATTAMENTO DEI DATI

ARTICOLO 27 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

ARTICOLO 28 – CLAUSOLA FINALE

ARTICOLO 29 – DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C.

SCHEMA di CONTRATTO

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, FORNITURA DI MISURATORI DI PORTATA ELETTROMAGNETICI PER ACQUE POTABILI.
CIG [●] – CUP [●]

TRA

Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A., con sede legale in Sondrio, Via Vanoni n. 79 (CAP 23100), CF 80003550144 e P.iva 00670090141, R.E.A. n. 47753, in persona del [●] e domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta, giusta delega del [●] della Società del [●] (delibera n. [●]) (di seguito "**SECAM**");

E

[●], con sede legale in [●] (CF e P.I. [●]) capitale sociale [●], iscritta nel Registro delle Imprese di [●], codice fiscale [●], partita IVA [●], in persona del [●],e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di [●] della predetta società, in virtù dei poteri derivatigli da [●] del [●] e *(ove l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo)* in qualità di mandataria del raggruppamento temporanee di operatori economici costituito con le imprese [●], come da atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile del [●], racc. [●] del Notaio [●] di [●] (di seguito l' "**Operatore Economico/Aggiudicatario**");

SECAM e **Operatore Economico/Aggiudicatario** di seguito indicati anche congiuntamente "**Parti**" e disgiuntamente "**Parte**".

PREMESSO CHE:

A) L'appalto è integralmente finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 e valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, mediante fondi dell'Unione Europea - Next Generation UE – "*Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza - Missione 2 - Componente 4 - Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti*".

B) Con decreto direttoriale n. 299 del 21 giugno 2024 la Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ha ammesso a finanziamento l'intervento presentato dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio (beneficiario) ed avente quale soggetto attuatore **SECAM** (codice intervento: M2C4 – I4.2_132 "*Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua nei Sistemi di Acquedotto*") a valere sull'avviso pubblico del 9 marzo 2022 (GU n. 29 del 9 marzo 2022).

C) Con "*Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche per l'intervento*" datato 4 settembre 2024 è stato perfezionato l'atto di assegnazione delle risorse relative all'intervento n. M2C4 – I4.2_132.

D) con atto n. 12008/24 del 2 ottobre 2024, **SECAM** ha assunto le necessarie determinazioni in ordine all'esperimento della " *procedura aperta per l'affidamento della Fornitura di strumentazione telecontrollo*";

E) entro il termine stabilito dalla Lettera Invito del [●], ore [●], per la presentazione delle offerte sono pervenute a **SECAM** n° [●] offerte tramite la piattaforma telematica di Regione Lombardia Sintel;

F) all'esito della procedura di gara, il concorrente [●] è stato individuato quale miglior offerente a favore del quale è stata fatta la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 36 del 2023;

G) lo stesso concorrente, al positivo esito delle verifiche previste dalla *lex specialis* di gara, con atto n. [●] del [●], è stato proclamato aggiudicatario definitivo in relazione al Lotto [●];

H) l'aggiudicatario ha provveduto a comunicare, mediante l'apposito Modulo trasmesso da **SECAM**, tutti i dati richiesti dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii.;

I) il **Codice Identificativo di Gara (CIG)**, di cui all'art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito all'affidamento oggetto del presente Contratto è [●];

J) il **Codice Unico di Progetto (CUP)**, di cui all'art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito all'affidamento oggetto del presente Contratto è: [●];

K) sono pervenute, conformemente all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 le informazioni antimafia richieste alla Prefettura di [●] [*(oppure)* è decorso il termine di 30 giorni di cui all'art. 92, comma 2, del D.Lgs. 159/2011 *(oppure)* ricorrono le condizioni di urgenza di cui all' art. 92, comma 2, del D.Lgs. 159/2011];

L) nell'appalto trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (di seguito, "*DNSH*"), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra gli altri, ai principi del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.;

M) in particolare, trovano applicazione i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108;

N) in merito al rispetto degli obblighi di cui al citato principio del DNSH, si precisa che le attività afferenti alle forniture dell'appalto, vista la loro natura, dovranno limitarsi a non arrecare danno significativo rispetto agli aspetti ambientali valutati nelle analisi DNSH;

O) in particolare, per l'Investimento M2C4 Inv. 4.2 è stato individuato, quale regime applicabile rispetto all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, il Regime 2;

P) è dunque intenzione delle **Parti** procedere con la sottoscrizione del presente Contratto; Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le **Parti**, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

1 PREMESSE – DOCUMENTI CONTRATTUALI – INTERPRETAZIONE

1.1. Il presente Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.

1.2. Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione del Contratto.

1.3. Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa allo svolgimento della Fornitura, i seguenti documenti anche se non materialmente allegati al presente Contratto:

a) Documenti di gara

(i) Lettera di Invito;

(ii) Capitolato Tecnico;

(iii) Chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante in fase di gara in relazione ai quesiti pervenuti, come pubblicati (unitamente alle relative richieste in forma anonima) sul sito internet sul sito www.ariaspa.it.

(iv) Codice Etico

(v) Modello 231

b) Documenti di offerta

(i) Offerta dell'Operatore Economico/Aggiudicatario;

c) Documenti prodromici alla stipula del Contratto

(i) Modello per comunicazioni ex art. 3, L. 136/2010;

(ii) Garanzia definitiva prestata dall'Operatore Economico/Aggiudicatario;

(iii) Atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di concorrenti (*ove l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo)*;

1.4. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali, *ovvero*, tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei Documenti Contrattuali, prevalgono le disposizioni inserite nel bando. Ai fini dell'interpretazione del presente contratto si applicano i principi di cui agli art. 1, 2 e del Codice e in subordine l'interpretazione di SECAM, la quale dovrà adottare

la soluzione più aderente alle finalità del Contratto e, comunque, rispondere ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

1.5. Tutti i termini espressi in numero di giorni nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, vanno intesi nel senso di giorni naturali e consecutivi e, quindi, comprensivi di ogni eventuale festività.

2 DEFINIZIONI

2.1. Nell'ambito del presente Contratto si intende per:

a) **Capitolato Tecnico** indica il capitolato descrittivo e prestazionale nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle Parti;

b) **Codice** indica il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

c) **Codice Etico** indica il Codice Etico adottato da SECAM con atto n. [●] reperibile al seguente link: https://www.secam.net/wp-content/uploads/2023/05/Codice_Etico_19_5_2021.pdf;

d) **Contratto** indica il presente contratto, compresi i documenti ad esso allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

e) **Direttore dell'Esecuzione del Contratto o D.E.C.**indica l'esponente di SECAM del quale il Responsabile Unico del Progetto si avvale in sede di direzione dell'esecuzione del Contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni;

f) **Documenti Contrattuali** indica i documenti di cui all'articolo 1 del presente Contratto, costituenti parte integrale e sostanziale dello stesso;

g) **Forza Maggiore** indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevisto od imprevedibile, non direttamente imputabili alla parte che lo invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto, l'adempimento delle obbligazioni in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta sia essa temporanea o definitiva. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali: (1) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano SECAM, l'Operatore Economico e, ovvero subappaltatori per lo svolgimento delle forniture oggetto del Contratto; (2) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili; (3) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;

(4) fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio, alluvioni; (5) epidemie, pandemie e contagi; (6) atti od omissioni delle autorità, che non siano determinati dal comportamento doloso, colposo, negligente o omissivo della parte che ne subisce la conseguenza;

h) **Giorni Lavorativi** indica i giorni della settimana, esclusi sabato, domenica, e festivi;

i) **Importo della Fornitura** indica l'importo complessivo della fornitura oggetto del Contratto, IVA esclusa, derivante dal prodotto del prezzo unitario (al netto di IVA) indicato nei "Corrispettivi" moltiplicato per il relativo quantitativo;

j) **Importo Massimo Contrattuale** indica l'importo massimo del Contratto, al netto di IVA, indicato nella documentazione di gara è pari all'importo complessivo stimato;

k) **Operatore Economico** o **Aggiudicatario** o **Fornitore**, indica la società [●] che sottoscrive il presente Contratto

l) **Offerta** indica l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo e tecnico che il Fornitore ha sottoposto alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione;

m) **Prodotto/i** indica i misuratori di portata elettromagnetici per acque potabili oggetto della gara di cui alle premesse del presente Contratto, nelle tipologie e nella configurazione definiti nel Capitolato Tecnico, e dell'Offerta Economica;

n) **Posta Elettronica Certificata** o **P.E.C.** indica il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;

o) **Ricezione** indica il ricevimento della documentazione contrattuale (ad es., Richieste di Consegna per la fornitura di Prodotti);

p) **Richiesta di Consegn**a indica il documento informativo con il quale SECAM comunica di volta in volta al Fornitore, nei limiti dell'Importo della fornitura, la tipologia e il quantitativo dei Prodotti e relativi Servizi Connessi richiesti, la Sede di Consegna, le modalità ed i tempi di consegna;

q) **Referente dell'Operatore Economico/Aggiudicatario** indica il soggetto designato dall'Operatore Economico con il compito di rappresentarlo a tutti gli effetti, interloquendo con il Responsabile Unico del Progetto o con persona dallo stesso designata

r) **Responsabile Unico del Progetto** o **R.U.P.** indica l'esponente individuato tra il personale di SECAM cui spettano tutti i compiti gestionali relativi all'esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché tutti

gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo Allegato I.2;

s) **SECAM** o **Stazione Appaltante** indica la Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A., con sede legale in Sondrio, Via Vanoni n. 79, CF 80003550144 e P.iva 00670090141, R.E.A. n. 47753;

t) **Sede di Consegna** indica il luogo – sedi, magazzini e ufficio sul territorio della Provincia di Sondrio di SECAM – indicati nella Richiesta di Consegna, presso il quale il Fornitore deve consegnare i Prodotti richiesti;

u) **Servizi Connessi** indica tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara;

v) **Sito** indica il profilo di SECAM, ovvero lo spazio *web* riportato all'indirizzo [●], nel quale sono reperibili la documentazione, le informazioni e la modulistica relativa al Contratto;

w) **Subappalto** indica un subcontratto rientrante nella definizione di cui all'art. 119 co. 2 del Codice;

2.2. Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.

3 OGGETTO

3.1. L'oggetto del Contratto consiste nella fornitura di strumentazione telecontrollo.

3.2 Con la stipula del Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di SECAM a fornire i Prodotti nonché ad eseguire i Servizi Connessi, tutto come meglio specificato nei successivi commi, nella misura richiesta da SECAM mediante le Richieste di Consegna e nei limiti dell'Importo Massimo Contrattuale.

3.3. SECAM si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente atto, l'incremento o il decremento delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice. In particolare, qualora prima della scadenza del Contratto sia esaurito l'Importo Massimo Contrattuale, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto Importo Massimo Contrattuale ed il Fornitore ha l'obbligo di accettare l'incremento, alle stesse condizioni, della fornitura fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) del predetto Importo Massimo Contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice.

3.4. Unitamente alla fornitura dei Prodotti, il Fornitore dovrà prestare i Servizi Connessi, quali servizi e attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, quali, ad esempio:

a) trasporto e consegna;

b) garanzia e assistenza alla fornitura;

c) formazione post-vendita.

Il tutto come descritto e alle condizioni stabilite nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico. Il corrispettivo di tutti i predetti Servizi Connessi è, e deve intendersi, incluso nel corrispettivo della fornitura corrisposto da SECAM.

3.5. La fornitura dei Prodotti e Servizi Connessi dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nel Capitolato Tecnico. .

3.6. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione alle Richieste di Consegna sino a concorrenza dell'Importo Massimo Contrattuale, eventualmente incrementato.

4 DURATA DEL CONTRATTO

4.1. La fornitura dei Prodotti dovrà essere espletata nel termine di 420 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto.

4.2. È escluso il rinnovo del Contratto.

5 CORRISPETTIVI

5.1. l'Importo Massimo Contrattuale è convenuto, in modo omnicomprensivo in Euro [●] oltre oneri (ove dovuti) e I.V.A. nella misura di legge.

5.2. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore da SECAM in forza delle Richieste di Consegna saranno calcolati sulla base dei prezzi unitari offerti in gara, IVA esclusa, in virtù dei quantitativi richiesti e delle modalità di consegna definita nel Capitolato Tecnico.

5.3. I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che della fornitura, anche della prestazione dei Servizi Connessi come descritti nel Capitolato Tecnico e nel presente atto e si riferiscono ai Prodotti forniti nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

5.4. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del Contratto e delle Richieste di Consegna e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché delle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

6 REVISIONE DEI PREZZI

6.1. I corrispettivi spettanti al Fornitore saranno oggetto di revisione in aumento o in diminuzione conformemente a quanto previsto dagli artt. 60 e 120, comma 1, lett. a), del Codice, su richiesta dell'Operatore Economico o su iniziativa di SECAM, in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice generale FOI ("Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati") («Indice di Riferimento»).

6.2. In particolare, ai fini della revisione, si considererà la variazione percentuale dell'Indice di Riferimento nel periodo intercorrente dalla data della sottoscrizione del Contratto alla data della richiesta di revisione.

6.3. La revisione dei prezzi è riconosciuta qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) di cui al comma 1 risulti - in valore assoluto - superiore al 5% («Soglia di Riferimento») e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

6.4. In nessun caso la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già seguite.

7. VERIFICHE DELLA FORNITURA

7.1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 15, comma 5, e dall'art. 114, commi 1 e 7, del Codice nonché dai relativi Allegati I.2 e II.14, il Responsabile Unico del Progetto di SECAM, in coordinamento con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ove nominato, assume i compiti di verifica, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico.

7.2. SECAM trasmette al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione e verifiche di conformità) relativamente alle Richieste di Consegna.

7.3. Per tutta la durata del Contratto, SECAM anche tramite soggetti terzi da essa incaricati, ha facoltà di effettuare unilateralmente verifiche in corso d'opera, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche della prestazione/livelli di servizio rispetto a quanto offerto dal Fornitore in sede di gara e, comunque, con i requisiti minimi indicati nel Capitolato Tecnico, ciò anche al fine di verificare eventuali inadempimenti del Fornitore.

7.4. La verifica si intende positivamente superata solo se la prestazione non presenti alcuna difformità rispetto ai requisiti minimi e alle caratteristiche tecniche richieste ed offerte. Al completamento delle attività di verifica, verrà redatta apposita relazione. La mancata rispondenza tra caratteristiche della prestazione effettuata rispetto a quella descritta nell'offerta del Fornitore dà luogo all'attivazione di reclami e penali a cura di SECAM secondo quanto stabilito dal presente Contratto, ferme restando le pratiche di reso ove si tratti di forniture consegnate e non ancora utilizzate, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nel presente Contratto.

8 CONSEGNA DELLA FORNITURA E RESI

8.1. SECAM comunicherà a mezzo P.E.C. all'indirizzo comunicato dall'Appaltatore, di volta in volta, al Fornitore la quantità di Prodotti che deve essere consegnata, attraverso l'emissione delle Richieste di Consegna, le quali devono contenere almeno le seguenti indicazioni:

- l'Importo della Fornitura;
- il C.I.G.e il C.U.P.
- i riferimenti per la fatturazione
- i riferimenti del soggetto delegato all'emissione della Richiesta di Consegna;
- il termine di consegna;
- i Prodotti e le relative quantità da consegnare;
- il luogo – sedi magazzini e/o uffici, di SECAM – presso il quale il Fornitore deve consegnare i prodotti richiesti;
- il valore unitario e l'importo totale sulla base dei prezzi contrattuali;
- eventuali vincoli o indicazioni ritenuti utili per la fornitura;
- le modalità di consegna.

8.2. Ricevuta la Richiesta di Consegna, il Fornitore deve comunicare la data di consegna prevista, che dovrà comunque rispettare il termine indicato da SECAM nella Richiesta di Consegna.

8.3. A seguito della Ricezione della Richiesta di Consegna, il Fornitore si obbliga ad eseguire la consegna dei Prodotti nel luogo che verrà indicato nelle Richieste di Consegna, nel rispetto di quanto previsto nel Contratto e rispettando le modalità, fermo restando che la fornitura dei Prodotti e l'erogazione dei Servizi Connessi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle Sedi di Consegna e dei locali di SECAM salvo diverso accordo tra il Fornitore e SECAM stessa. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini stabiliti, SECAM, decorsi 20 giorni solari dalla scadenza del termine di consegna indicato da SECAM, potrà procedere, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, all'esecuzione in danno, acquistando quanto oggetto della prestazione prevista dalla presente Contratto sul libero mercato, per pari quantità di cui alla Richiesta di Consegna, addebitando al Fornitore l'eventuale differenza di prezzo tra il valore di aggiudicazione e il costo sostenuto sul libero mercato; in tal caso, il Fornitore non sarà più tenuto alla prestazione di cui si tratta. La data di invio della Richiesta di Consegna sarà il riferimento temporale per l'eventuale applicazione delle penali previste nel presente dal Contratto.

8.4. Nel caso di consegna di prodotti con difformità qualitativa, il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e sostituire detti prodotti entro [●] giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione del reclamo da parte di SECAM; in caso di ritardo nella sostituzione, SECAM, previa comunicazione scritta al Fornitore, potrà procedere all'esecuzione in danno, quindi procedendo direttamente all'acquisto del Prodotto sul libero mercato, per pari quantità della merce non conforme, addebitando al Fornitore l'eventuale differenza di prezzo tra il valore del prodotto consegnato

non conforme ed il costo sostenuto sul libero mercato per l'acquisto di un prodotto equivalente a quello che doveva essere consegnato. In tal caso, il Fornitore non sarà più tenuto a consegnare la merce richiesta.

9 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

9.1. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell'Autoritá per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, nonché la Delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017). In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni pena la risoluzione del Contratto.

9.2. In ogni caso, l'inadempimento anche a uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto del presente Contratto.

9.3. Il Fornitore dovrà intestare le fatture a SECAM – Via Vanoni 79 - Sondrio 23100. Il Fornitore ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della medesima,

- gli estremi del contratto: [●];
- il numero del Codice Identificativo Gara (C.I.G.): [●];
- il numero del Codice Unico del Progetto (C.U.P.): [●];
- il codice Commessa: [●];
- la dicitura "forniture finanziate mediante fondi dell'Unione Europea - Next Generation UE – "Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza - Missione 2 - Componente 4 - Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti"(Codice Intervento: M2C4-I4.2_132)";
- la dicitura "Operazione soggetta a scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72 - Split Payment";
- il conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari.

9.4. Il Fornitore prevede nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto medesimo.

9.5. Il Fornitore darà immediata comunicazione a SECAM e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della Provincia di Milano, dell'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.

9.6. Al positivo esito della verifica di conformità ex art. 7 del Contratto, il R.U.P. provvederà ad emettere il certificato di pagamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 125, comma 7, del Codice. La fattura relativa a ciascuna Richiesta di Consegna, per la quale è stato emesso il relativo certificato di pagamento, potrà essere emessa dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, nonché dal presente Contratto. .

9.7. Ciascuna fattura riporterà l'importo complessivo della fornitura oggetto della Richiesta di Consegna; la cifra complessiva oggetto della fattura riporterà l'importo arrotondato alle prime due cifre decimali come da normativa vigente;

9.8. Ciascuna fattura dovrà essere inviata, ove previsto dalla normativa vigente, a SECAM in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. N. 52/2004, dal D. Lgs. N. 82/2005 e dai successivi decreti attuativi, con i riferimenti indicati al punto 9.3.

9.9. Il pagamento delle fatture sarà effettuato da SECAM entro il termine di 60 giorni dalla verifica di conformità ai sensi dell'art. 125, comma 7 del Codice.

9.10. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese di SECAM, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche al presente affidamento, n. [●], intestato al Fornitore, presso [●], IBAN [●]. In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG attribuito dall'ANAC per il Contratto, dovrà essere inserito altresì il Codice unico di progetto (CUP).

9.11. Il Fornitore dichiara che le persone delegate a operare sul conto corrente di cui al presente comma sono state comunicate a SECAM in sede di stipula del Contratto, con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge. I nominativi delle persone preposte a operare sui conti correnti dedicati sono: [●] C.F. [●].

9.12. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9.13. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei Prodotti trasmesse da SECAM, secondo quanto descritto nel Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti oggetto di contestazione, fino alla sostituzione di questi con altri analoghi e rispondenti a quanto richiesto da SECAM.

9.14. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura dei Prodotti e la prestazione dei Servizi Connessi e, comunque, delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si

potrà risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, da SECAM, ai sensi del successivo Articolo 15.

[Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un Raggruppamento Temporaneo di Imprese].

9.15. Le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva e impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di SECAM dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento dovranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere antecedentemente all'invio delle fatture "pro quota", apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

9.16. Premessa la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, in materia di cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di SECAM trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 120, comma 12, del Codice. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per SECAM di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso.

9.17 Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso SECAM si riserva di richiedere al Fornitore la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.

10 – OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

10.1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei Servizi Connessi oggetto del Contratto, oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Contratto.

10.2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del Contratto, impegnandosi

espressamente a manlevare e tenere indenne SECAM da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;

- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Contratto e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico, pena la risoluzione di diritto del Contratto.

10.3. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:

- fornire i Prodotti ed a prestare i Servizi Connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione, secondo quanto stabilito nel Contratto e negli atti di gara;
- manlevare e tenere indenne SECAM dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei Prodotti, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a SECAM di monitorare la conformità delle forniture e dei Servizi Connessi alle norme previste nel presente Contratto;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

10.5. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali di SECAM nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

10.6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali di SECAM dovranno essere eseguite:

- senza interferire nel normale lavoro di SECAM definendo con la medesima le modalità ed i tempi di intervento;
- nella consapevolezza che i locali di SECAM continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale del personale e/o da terzi autorizzati;
- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

10.7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte da SECAM e/o da terzi autorizzati.

10.8. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di SECAM, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

10.9. In caso di variazione della denominazione e/o della ragione sociale del Fornitore, il medesimo si obbliga a comunicare tempestivamente a mezzo PEC la variazione a SECAM. É onere del Fornitore corredare la comunicazione di variazione con tutta la documentazione necessaria ai fini delle relative verifiche che saranno svolte da SECAM

11 CODICE ETICO E M.O.G.

11.1. L'Operatore Economico espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto;
c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) di aver preso visione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito "PTPCT), di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, adottato da SECAM, pubblicato sul sito istituzionale della stessa, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai dettami ed ai principi nello stesso contenuti;
e) di non avere in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
f) di essere consapevole che l'inosservanza degli anzidetti principi di legalità, trasparenza e correttezza nell'esecuzione del presente Contratto potrà integrare un inadempimento grave degli obblighi ivi assunti, con conseguente diritto di SECAM. di risolvere il presente Contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. con ogni conseguenza di legge;
g) di aver preso visione del Codice Etico di SECAM e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in esso contenuti;
h) di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito "Modello"), adottato da SECAM , pubblicato sul sito istituzionale della stessa https://www.secam.net/wp-content/uploads/2023/05/PG_-Mod.231_Rev8.pdfe si impegna a

porre in essere comportamenti conformi ai dettami del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 e a i principi contenuti nel Modello stesso;

i) di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. "Legge Anticorruzione"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti;

j) di prendere, altresì, atto che l'inosservanza del dei principi del Codice Etico, del Modello e della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto che legittima SECAM a risolvere la stessa ipso iure e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile;

k) che qualora metta a disposizione di SECAM proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'Operatore Economico stesso si impegna a far sottoscrivere loro la dichiarazione di avvenuta presa visione, del Codice Etico di SECAM, del Modello e Legge Anticorruzione, e si impegna a che gli stessi ne rispettino, rispettivamente, le previsioni e i principi. In caso di violazione dell'anzidetto impegno SECAM sarà legittimata ad azionare la clausola risolutiva espressa di cui al precedente comma.

l) L'Operatore Economico dichiara di essere dotato di tutte le conoscenze tecnico-organizzative e di disporre di linee produttive idonee e di personale qualificato per l'esecuzione a regola d'arte della fornitura oggetto dell'appalto.

m) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di SECAM per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

11.2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente articolo **11.1.**, ovvero l'Operatore Economico non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente articolo **11.1.** SECAM avrà il diritto di risolvere il Contratto a norma dell'Articolo 15 del presente Contratto, e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

12 OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO E OBBLIGHI DI RESPONSABILITA' SOCIALE

12.1. Il Fornitore si impegna, altresì, ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.

12.2. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Aggiudicatario si obbliga affinché nell'esecuzione della fornitura siano adottati i provvedimenti e le cautele atti a

garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e di terzi e ad evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare dai soggetti terzi tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico finalizzate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.

12.3. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

12.4. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

12.5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 119 del Codice in caso di subappalto.

13 PENALI

13.1. Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto sono stabilite le penali che seguono:

A. Penali relative alle modalità di consegna:

a) in caso di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante e/o a causa di forza maggiore o caso fortuito, di consegna entro il termine stabilito, una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale della Richiesta di Consegna per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del danno;

B. Penali relative alla corrispondenza delle consegne:

a) in caso di mancato ritiro o sostituzione dei prodotti eccedenti o difformi da quelli richiesti, non imputabili alla Stazione Appaltante o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, si applica una penale pari 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale della singola Richiesta di Consegna per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

b) in caso di mancato completamento di consegne o in caso di consegne parziali rispetto a ciascuna Richiesta di Consegna, non imputabile alla Stazione Appaltante, a causa di forza maggiore o a caso fortuito, si applica una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto

contrattuale della singola Richiesta di Consegna per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

13.2. Ove si verificassero altre inadempienze nella fornitura o inosservanze dei patti e delle condizioni contrattuali, per SECAM vi è facoltà di applicare una penale di € 500,00 (Euro cinquecento/00) a inadempienza, elevabile a € 1.000,00 (Euro mille/00) in caso di recidiva.

Perdurando il ritardo nella consegna o nell'inadempienza contestata oltre il periodo di giorni 30 (trenta), SECAM potrà dichiarare risolto il contratto a proprio sindacabile giudizio, provvedendo a nuovo contratto e addebitando le maggiori spese che dovessero derivare da prezzi meno favorevoli per SECAM stessa.

In ogni caso, è fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché quanto stabilito di seguito e al successivo Articolo 15.

13.3. Tenuto conto del comma 6 dell'articolo 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 e del DPCM 07/12/2021, al fine di garantire effettività alle previsioni di cui al medesimo articolo, sono altresì previsti i seguenti meccanismi sanzionatori:

PENALI		IMPORTI
Penali per inadempimento art. 47. co. 3 D.L. 77/2021	Inadempimento dell'obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante, entro la fine del Contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47. co. 3 D.L. 77/2021). Penale applicabile agli operatori economici che occupano da 15 a 50 dipendenti.	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, decorrente – anche retroattivamente - dalla data di sottoscrizione del contratto e sino al permanere dell'inadempimento

	Inadempimento dell'obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante, entro la fine del Contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (art. 47, co. 3-bis D.L. 77/2021).Penale applicabile agli operatori economici che occupano da 15 a 50 dipendenti.	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, decorrente – anche retroattivamente - dalla data di sottoscrizione del contratto e sino al permanere dell'inadempimento
	Inadempimento dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (art. 47, co. 4 D.L. 77/2021). Penale applicabile a tutti gli operatori economici.	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, applicabile (anche retroattivamente) dalla data di sottoscrizione del contratto e sino al permanere dell'inadempimento

13.5. Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione, anche in difetto di presentazione del reclamo, deve considerarsi *ritardo* anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nel Contratto; in tal caso, SECAM applicherà al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

13.6. Constatato l'inadempimento, SECAM comunicherà, tramite P.E.C., al Fornitore la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo, potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee, a giudizio di SECAM, a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

13.7. SECAM potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, o, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

13.8. SECAM potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 20% (venti per cento) del valore dell'Importo Massimo Contrattuale, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

13.9. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

14 GARANZIA DEFINITIVA

14.1. Ai fini della stipula del Contratto, il Fornitore ha prestato una garanzia definitiva a favore di SECAM, rilasciata da [●], polizza n° [●], alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse.

14.2. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 117, comma 1, del Codice e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del Codice Civile, nascenti dall'esecuzione del Contratto.

14.3. In particolare, la garanzia garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti di SECAM, e, pertanto, resta espressamente inteso che SECAM ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente Articolo 13.

14.4. La garanzia deve essere valida ed efficace a decorrere dalla data di stipula del Contratto e operare per tutta la durata del Contratto fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 117, commi 1 e 5, del Codice).

14.5. La garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti di SECAM, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

14.6. SECAM, su richiesta dell'Appaltatore, potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di una comunicazione di SECAM attestante l'avvenuta esecuzione o, in assenza della comunicazione, subordinatamente alla consegna da parte del Fornitore medesimo, delle fatture quietanzate relative alle singole Richieste di Consegna.

14.7. In ogni caso, il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dall'art. 117, comma 8, del Codice; il pagamento della rata del saldo è subordinato a quanto previsto dall'art. 117, comma 9, del Codice.

14.8. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da SECAM; analogamente, il Fornitore dovrà provvedere al ripristino della garanzia qualora quella inizialmente prestata si riveli in corso di esecuzione, non più valida o efficace.

14.9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, SECAM dichiarerà risolto il Contratto ai sensi del successivo articolo.

15 RISOLUZIONE

15.1. Il Contratto potrà risolto nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del Codice e sarà, in ogni caso, sottoposta a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2, del Codice.

15.2. Il Contratto potrà, inoltre, essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 122, comma 3, del Codice, e secondo le modalità individuate dall'art. 10 dell'Allegato II.14 al Codice.

15.3. Salvo quanto previsto per le ipotesi di cui al precedente comma, in caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto, SECAM ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo P.E.C., una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, SECAM ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

15.4. È facoltà di SECAM - previa contestazione degli addebiti al Fornitore - risolvere il Contratto di Fornitura per inadempimento ex art. 1453 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa in caso di pagamento dei subfornitori oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le Parti.

15.5. Resta inteso che SECAM si riserva di segnalare all'A.N.A.C., eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore.

15.6. In ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione per grave inadempimento SECAM si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti

dell'art. 124 del Codice (rubricato «*Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato*»).

16 CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

16.1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo dei successivi punti, il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di taluno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per l'aggiudicazione della procedura e la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del Fornitore di un provvedimento interdittivo antimafia;
c) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
d) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del d.P.R. 445/2000.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il Contratto si intende risolto e SECAM avrà diritto di incamerare la cauzione ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di SECAM al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

16.2. Nelle ipotesi di:

- applicazione da parte di SECAM delle penali per un importo complessivo superiore alla misura del 20% (venti per cento) del valore del Contratto;
- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- reiterati inadempimenti del Fornitore;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto in particolare, l'invio da parte del Fornitore di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati;
- nonché negli altri casi espressamente previsti nel presente Contratto;

SECAM, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, in tutto o in parte, il Contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con P.E.C., con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa. .

17 RECESSO

17.1. Ai sensi dell'art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-*ter*, e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, SECAM, a mezzo del R.U.P., potrà recedere dal Contratto, in qualunque tempo, in tutto o in parte, previo pagamento in favore del Fornitore delle prestazioni relative alla fornitura eseguita.

17.2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino la Stazione Appaltante e che abbiano incidenza sull'esecuzione della Fornitura, la stessa SECAM potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Fornitore con lettera P.E.C..

17.3. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di SECAM delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

18 RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

18.1. Con la stipula del presente Contratto, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del Fornitore stesso quanto di terzi, cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

18.2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne SECAM dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

18.3. Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del Contratto. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del Contratto pena la risoluzione del Contratto stesso.

18.4. Infatti, resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata del Contratto, è condizione essenziale per SECAM e, pertanto, qualora il

Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi del precedente Articolo 15.

18.5. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

19 SUBAPPALTO

19.1. *[da inserire se il subappalto non è stato richiesto]* Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto.

[ovvero]

[da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta] Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

[●], per una quota pari al [●] % dell'Importo Massimo Contrattuale.

Trova applicazione l'art. 119 del Codice.

Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del Contratto.

[eventuale] Il Fornitore, conformemente a quanto previsto dall'art. 119, comma 2, del Codice comunica a SECAM, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

19.2. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

19.3. Il Fornitore si impegna a inviare a mezzo p.e.c. o depositare, presso SECAM, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

- la copia autentica del contratto di subappalto il quale è corredato della documentazione tecnica, amministrativa ed eventualmente grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia;
- la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara;

- la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate;
- la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il subappaltatore;
- tutto quanto previsto dall'art. 119 del Codice.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, SECAM non autorizzerà il subappalto.

19.4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, SECAM procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

19.5. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da SECAM inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso, il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte SECAM, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.

19.6. *[nel caso in cui nella documentazione di gara sia stato previsto il divieto al c.d. subappalto a cascata]* L'esecuzione delle seguenti attività [●] non può formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione di quanto statuito nella lettera di invito.

[ovvero]

[nel caso in cui il divieto al c.d. subappalto a cascata NON sia stato previsto nella documentazione di gara] L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto può formare oggetto di ulteriore subappalto.

19.7. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, SECAM avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi del precedente Articolo 15.

19.8. Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

19.9. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

19.10. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, SECAM annullerà l'autorizzazione al subappalto.

20 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

20.1. Fatti salvi i casi di subentro previsti dall'art. 120 del Codice, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, SECAM ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto ai sensi del precedente Articolo **15**.

21 MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

21.1. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice è consentita un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo massimo contrattuale alle condizioni originariamente previste. In tal caso il fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

22 PROPRIETA' DELLA FORNITURA

22.1. Con riferimento a ciascun Richiesta di Consegna, i Prodotti in acquisto divengono di proprietà di SECAM a decorrere dalla data di consegna.

23 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

23.1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare SECAM dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

23.2. Qualora venga promossa nei confronti di SECAM un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, SECAM è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

23.3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di SECAM, queste ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi del precedente Articolo 15, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

24 REFERENTI DEL FORNITORE

24.1. Ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore nomina quale Referente dell'Operatore Economico per l'esecuzione del presente Contratto, il dott. _____, tel_____, pec _____. Il Referente dell'Operatore Economico avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Referente dell'Operatore Economico, dovrà darne comunicazione tramite P.E.C. a SECAM.

25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

25.1. Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il Tribunale Amministrativo di Milano e il Tribunale ordinario di Sondrio.

26 TRATTAMENTO DEI DATI

26.1. I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

26.2. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente ai fini del presente Contratto e potranno essere comunicati:

- al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal Codice e dalla L. 241/1990 e s.m.i..

26.3. Titolare del trattamento è S.Ec.Am. SpA, con sede in Via Vanoni 79 – 23100 Sondrio (SO), l'indirizzo di contatto è il seguente segreteria@secam.net.

27 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

27.1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico a SECAM per legge, ivi incluse le spese di registrazione del Contratto.

28 CLAUSOLA FINALE

28.1. Il Contratto e i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al

presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

28.2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte di SECAM non costituisce in nessun caso rinuncia ai propri diritti che si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

28.3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi, continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti, la previsione del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

29 DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C.

Le Parti riconoscono e dichiarano che il Contratto di cui all'oggetto, è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta confermano e approvano tutte le clausole contrattuali e, specificamente, le seguenti: artt 1 (PREMESSE – DOCUMENTI CONTRATTUALI – INTERPRETAZIONE); 2 (DEFINIZIONI); 3 (OGGETTO); 4 (DURATA DEL CONTRATTO); 5 (CORRISPETTIVI); 6 (REVISIONE DEI PREZZI);7 (VERIFICHE DELLA FORNITURA); 8 (CONSEGNA DELLA FORNITURA E RESI); 9 (TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI) 10 (OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE); 11 (CODICE ETICO E M.O.G.); 12 (OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO E OBBLIGHI DI RESPONSABILITA' SOCIALE); 13 (PENALI); 14 (GARANZIA DEFINITIVA); 15 (RISOLUZIONE); 16 (CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE); 17 (RECESSO); 18 (RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA); 19 (SUBAPPALTO); 20 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO); 21(MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE); 22 (PROPRIETA' DELLA FORNITURA); 23 (BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE); 24 (REFERENTI DEL FORNITORE); 25 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE); 26 (TRATTAMENTO DEI DATI); 27 (ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI); 28 (CLAUSOLA FINALE).

SECAM S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate